

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5766 del 27/11/2020
Oggetto	FC20T0063. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE SUL TORRENTE BORELLO IN LOCALITÀ PIAVOLA IN COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC). RICHIEDENTE:COMUNE DI MERCATO SARACENO. USO: PONTE STRADALE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5943 del 27/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE SUL TORRENTE BORELLO IN LOCALITÀ PIAVOLA IN COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC)
RICHIEDENTE: COMUNE DI MERCATO SARACENO
USO: PONTE STRADALE
PRATICA FC20T0063

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;

- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876 del 29/10/2019 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/11/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena alla Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra;

PRESO ATTO:

- che con istanza, completa degli allegati tecnici, pervenuta in data 29/09/2020 con protocollo PG/2020/138999, il Comune di Mercato Saraceno (C.F./P.I. 00738210400), con sede in Piazza Giuseppe Mazzini n. 50, ha chiesto la concessione con regolarizzazione per l'occupazione di un'area demaniale sul torrente Borello per un ponte sulla strada comunale "Bora Piavola" di collegamento con la strada "Fiera" in località Piavola in Comune di Mercato Saraceno (FC) e identificato catastalmente al Foglio 10, fronte mappale 242 e al Foglio 11, fronte mappale 86 di detto comune;

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n 374 del 28/10/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3449 del 09/11/2020, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2020/164491 in data 12/11/2020, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che con nota registrata al protocollo Arpae PG/2020/169611 del 23/11/2020 il disciplinare è stato sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato copia del mandato n. 1352 dell'importo di € 75,00 sul conto unico di tesoreria n. 30864 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 28/09/2020 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
3. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute sia nel disciplinare, parte integrante del presente atto, sia nel Nulla Osta Idraulico n. 212 del 29/01/2020 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2038 ai sensi dell'art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere al Comune di Mercato Saraceno (C.F./P.I. 00738210400), con sede in Piazza Giuseppe Mazzini n. 50, la concessione con regolarizzazione per l'occupazione di un'area demaniale sul torrente Borello per un ponte sulla strada comunale "Bora Piavola" di collegamento con la strada "Fiera" in località Piavola in Comune di Mercato Saraceno (FC) e identificato catastalmente al Foglio 10, fronte mappale 242 e al Foglio 11, fronte mappale 86 di detto comune. Pratica FC20T0063;
2. **di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2038;**
3. **di stabilire in 24 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del presente atto di concessione;**
4. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;

6. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3449 del 09/11/2020 che si consegna in copia semplice al concessionario;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
9. di trasmettere al concessionario copia del presente provvedimento con notifica digitale all'indirizzo pec. mercatosaraceno@pec.unionevallesavio.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

10. la somma versata sarà introitata sul Capitolo n. 04615 parte Entrate del Bilancio Regionale per le spese d'istruttoria;
11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

**Dr. Mariagrazia Cacciaguerra*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione FC20T0063 a favore del Comune di Mercato Saraceno (C.F./P.I. 00738210400) con sede in Piazza Giuseppe Mazzini n. 50.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale sul torrente Borello per un ponte sulla strada comunale "Bora Piavola" di collegamento con la strada "Fiera" in località Piavola in Comune di Mercato Saraceno (FC). L'intervento consiste in:

- demolizione del ponte esistente in c.a. composto da n.10 campate attualmente ammalorato e in precarie condizioni di stabilità;
- ricostruzione di un nuovo ponte in acciaio e calcestruzzo, nella medesima posizione, composto da n.2 campate per una lunghezza complessiva di mt. 85,40 (0,70 + 42,00 + 42,00 + 0,70).

Tale occupazione è identificato catastalmente al Foglio 10, fronte mappale 242 e al Foglio 11, fronte mappale 86 di detto comune.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2038.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
3. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
10. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico N. 3449 del 09/11/2020 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

“-omissis - Il presente nulla-osta è condizionato alle seguenti prescrizioni e obblighi:

- 1. La durata del presente nulla-osta idraulico è stabilita in **24 mesi** a decorrere dalla data della determina di concessione per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione delle opere, e pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE-SAC per l'occupazione;*
- 2. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari;*
- 3. Spetta al soggetto autorizzato richiedere alle amministrazioni competenti gli ulteriori ed eventuali permessi, nulla osta, concessioni o atti di assenso comunque denominati occorrenti in relazione alle attività da realizzare. Questa amministrazione resta in ogni caso estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione concordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi e/o di altre amministrazioni;*
- 4. Le opere saranno eseguite in conformità agli elaborati tecnici di progetto a firma dell'Ing. Alessandro Gostoli che di seguito si elencano puntualmente:*
 - Relazione Generale, Rel. Paesaggistica, Rel. Geologica-sismica, Indagini Geognostiche, Rel. Idraulica-idrologica, Rappresentazione modello, Doc. fotografica;*
 - Elaborati grafici: Corografia, Stato di Fatto e rilievo, Stato di Progetto Planimetria, Stato di Progetto Piante, Stato di Progetto Sezioni.*
- 5. Gli allegati di cui sopra sono da intendersi tutti parte integrante del presente Nulla Osta, anche se non materialmente allegati;*
- 6. Il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sull'esecuzione dei lavori, D.Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevato questo Servizio da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi; Dovrà essere impedito l'accesso a personale non autorizzato nei luoghi di cantiere ed in ambito fluviale, mediante apposizione di cartelli di divieto e/o recinzioni di cantiere;*
- 7. Il soggetto autorizzato in fase di predisposizione dei ponteggi in ambito fluviale, necessari per la realizzazione dell'opera, non potrà realizzarli contemporaneamente su entrambi i piani golenali del corso d'acqua, ovvero occorrerà alternare la predisposizione delle strutture dal piano golenale destro a quello sinistro o viceversa, per creare il minore ostacolo al deflusso delle acque e ai detriti flottanti in coincidenza di eventi di piena;*
- 8. Dovrà essere previsto, inoltre, un **servizio di reperibilità H 24** di un operatore con idoneo mezzo meccanico (escavatore idraulico) per eventuali interventi di emergenza per tutta la durata delle lavorazioni; il recapito telefonico di reperibilità dovrà essere comunicato a questo Servizio prima dell'inizio dei lavori;*
- 9. Il soggetto autorizzato avrà l'obbligo di vigilare sulle quote dell'acqua del corso d'acqua provvedendo di propria iniziativa, o a richiesta del personale del Servizio Area Romagna, di rimuovere i ponteggi, le strutture e i mezzi meccanici dall'ambito fluviale, qualora interferenti con il regolare deflusso delle acque anche in coincidenza di eventi di piena;*
- 10. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
- 11. Il concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna sede di Cesena il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori di realizzazione dei manufatti, con indicazione della data di previsto inizio, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione. **Entro 180 giorni dall'ultimazione dovrà produrre una dichiarazione di regolare esecuzione e idoneità tecnica delle opere, ovvero un certificato di collaudo, a firma propria e di un***

tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere al progetto depositato, nonché alla normativa tecnica vigente o, in mancanza di questa, alle buone regole dell'arte;

12. Il concessionario dovrà comunicare inoltre al Servizio Area Romagna il nominativo del tecnico incaricato della direzione lavori compresi i relativi recapiti (n. telefono, n. cellulare, e-mail). Le suddette comunicazioni potranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it ;

13. La durata dei lavori dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alla loro esecuzione e dovranno essere adottate le misure e le cautele atte a minimizzare i disturbi derivanti dalle attività di cantiere agli habitat, alla fauna e alle specie vegetali presenti nelle zone circostanti;

14. L'amministrazione richiedente dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena, della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente;

15. L'amministrazione comunale richiedente dovrà prevedere, a completamento delle opere, una procedura di monitoraggio atta a osservare i movimenti del fondo alveo così da prevenire eventuali scalzamenti delle nuove opere con opportune difese, preferibilmente in massi lapidei, il cui progetto sarà da concordare ed autorizzare da parte dell'Agenzia STePC.;

16. Il Richiedente dovrà realizzare le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni, erosioni e dissesti alle ripe fluviali;

17. Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;

18. E' vietato abbandonare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di risulta delle lavorazioni, in particolare di tutti i materiali derivanti dalla demolizione del ponte esistente. A lavori ultimati, nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale;

19. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori manutentori dovrà essere preventivamente comunicata all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – sede di Cesena per eventuali autorizzazioni o prescrizioni;

20. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico della amministrazione comunale richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Cesena i soli lavori necessari a mantenere la sezione idraulica libera e pulita da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque, di manutenzione ordinaria delle opere. In particolare dovranno essere rimossi tronchi e ramaglie che eventualmente si dovessero fermare nella pila centrale di sostegno del ponte posta in alveo, a seguito di ogni piena del corso d'acqua. Il materiale, eventualmente accumulatosi, dovrà essere rimosso e trattato secondo la normativa vigente. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere a carico del richiedente;

21. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del

richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

22. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;

23. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;

*24. Il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile comunali. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente. In particolare la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile del Comunale territorialmente competente. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) nella zona **A** e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità della suddetta Allerta idrogeologicaidraulica;*

25. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale oggetto di concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o pagina 8 di 13 intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);

26. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

27. L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate, nonché l'inadempienza colposa, grave e reiterata, comporta la decadenza del nulla-osta;

La violazione delle disposizioni e delle condizioni stabilite nel presente provvedimento sarà sanzionata come previsto dalle norme vigenti ed eventualmente con la revoca del presente nulla-osta. - Omissis".

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.